



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 112 DEL 10-07-2020

---

**OGGETTO:ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO INAGIBILE SITO IN C.DA MORICO E IDENTIFICATO AL NCEU AL FOGLIO 37, PARTICELLA 24.**

---

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**PREMESSO** che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica che sta interessando anche il territorio comunale, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità, in particolare quelle violentissime nelle date del 26 e 30 ottobre 2016;

**PREMESSO** che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:

- a) al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della Giunta Regionale;
- b) al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;

**PREMESSO** che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**PREMESSO** che gli articoli 14 e 15 della legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai Sindaci;

**VISTE** e richiamate le seguenti Ordinanze Sindacali:

- N. **471** del 9.10.2017, con la quale si dichiarava l'inagibilità totale del fabbricato sito in **C.da Morico n.60**, distinto in catasto al **Foglio n. 37 P.IIa n.24 sub.5 (A/3) individuato con l'aggregato n. 01908 ed.001**, inagibile con esito "**E**" così come riscontrato nella **scheda AeDES depositata in data 03.05.2017** compilata dall'Arch. Guardiani Luigi di proprietà delle Ditte:

- ✓ **MEO Fiorella** nata a San Ginesio il 12.05.1964 e residente a Belforte del Chienti in Via Giovannini n.7;
- ✓ **MEO Maria Rosa**, nata a Camerino il 08.08.1960 e residente a Belforte del Chienti in via Carlo Santolini n.4;
- ✓ **SENESI Dalinda**, nata a San Ginesio il 17.03.1924 e residente a Belforte del Chienti in via Carlo Santolini n.4;

- N. **528** del 14.11.2017, con la quale si dichiarava l'inagibilità totale del fabbricato sito in **C.da Morico n.60**, distinto in catasto al **Foglio n. 37 P.IIa n.24 sub.2 (A/3) individuato con l'aggregato n. 01908 ed.002**, inagibile con esito "**E**" così come riscontrato nella **scheda AeDES depositata in data 03.05.2017** compilata dall'Arch. Guardiani Luigi di proprietà delle Ditte:

- ✓ **MEO Fiorella** nata a San Ginesio il 12.05.1964 e residente a Belforte del Chienti in Via Giovannini n.7;
- ✓ **MEO Maria Rosa**, nata a Camerino il 08.08.1960 e residente a Belforte del Chienti in via Carlo Santolini n.4;

**CONSIDERATO** che l'immobile insiste sull'area pubblica adiacente alla strada Comunale denominata "Pesindolo", perciò ricadente tra gli edifici potenzialmente pericolanti su via pubblica;

**PRESO ATTO** che su detta area pubblica sono presenti accessi pedonali e carrabili di altre abitazioni dichiarate agibili in seguito ai controlli effettuati dopo il sisma del 2016;

**VISTO** il sopralluogo effettuato in data odierna da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dal quale è risultato che lo stato di danneggiamento grave dell'edificio in parola, in particolare del prospetto est che affaccia su pubblica via, può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti atti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

**VISTI** gli art.li 50 e 54 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. N. 267/2000;

### **ORDINA**

Che le Ditte proprietarie sopra richiamate o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda immediatamente ad adottare i provvedimenti urgenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, riconducibili **a opere provvisoriale di messa in sicurezza dei prospetti su pubblica via**, che dovrà permanere fino all'eliminazione di ogni potenziale pericolo da parte di chi di dovere mediante la realizzazione delle opere di riparazione necessarie;



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## **DISPONE**

Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvio dell'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora inagibile; tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili;

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Ai soggetti proprietari sopra identificati;

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Locale Arma dei Carabinieri;
- ai Vigili del Fuoco di Macerata;
- alla Prefettura di Macerata;
- alla Polizia Locale, per la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

## **COMUNICA**

che il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è **il geom. Sergio Marcelli, Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e LL.PP. del Comune di San Ginesio**, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza;

che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa, ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto di Macerata entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

## **AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si provvederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla vigente legislazione in materia e provvedendo alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di competenza;

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Geom. Sergio Marcelli**

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO  
CIABOCCO GIULIANO**

---

Del presente atto viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
ZEGA GIUSEPPINA**

Li 24-07-2020